

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore: MARAN)

Roma, 13 settembre 2017

Sul disegno di legge:

(2885) Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,
considerato che esso è stato presentato dal Governo il 20 luglio 2017, al fine di procedere alla ratifica della Convenzione di Faro, del Consiglio d'Europa, del 2005, sul valore del patrimonio culturale per la società;

considerato che esso è stato adottato dalla Commissione di merito quale testo base, nell'ambito dell'esame congiunto con il disegno di legge n. 2795, su cui questa Commissione aveva espresso parere favorevole in data 17 maggio 2017;

ricordato che la Convenzione in ratifica:

- ha la finalità di promuovere una comprensione e valorizzazione più ampia del patrimonio culturale in Europa e del suo rapporto con le comunità che lo hanno prodotto ed ospitato, incoraggiando a riconoscere l'importanza degli oggetti e dei luoghi in ragione dei significati e degli usi loro attribuiti sul piano culturale e valoriale, come contributo al benessere e alla qualità della vita;

- si fonda sul presupposto che la conoscenza e l'uso del patrimonio culturale rientrano pienamente fra i diritti umani, ed in particolare nell'ambito del diritto dell'individuo a prendere liberamente parte alla vita culturale della comunità e a godere delle arti, come espressamente previsto dall'articolo 27 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 e dall'articolo 15 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966;

- non impone specifici obblighi di azione per i Paesi firmatari, lasciando ad essi la libertà di decidere sui mezzi più convenienti per l'attuazione delle misure in esso previste, sebbene il Consiglio d'Europa, per il tramite dello *Steering Committee for Cultural, Heritage and Landscape*, ha predisposto uno specifico Piano d'azione per tradurre in pratica i principi stabiliti nel testo;

ricordato, in particolare, che:

- in base all'articolo 3 della Convenzione, le Parti si impegnano a promuovere la comprensione del patrimonio comune dell'Europa, definito come ogni forma di eredità culturale, fonte di ricordo, di comprensione, identità, coesione e creatività, nonché di ideali, principi e valori maturati nel tempo che favoriscono lo sviluppo di una società pacifica e stabile, fondata sul rispetto dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto;

Al Presidente
della 3^a Commissione permanente
S E D E

- con l'articolo 5 le Parti si impegnano a riconoscere l'interesse pubblico del patrimonio culturale, a valorizzarlo, ad adottare disposizioni legislative che assicurino l'esercizio del relativo diritto, a favorire la partecipazione alle attività ad esso correlate e a promuoverne la protezione;

- l'articolo 7 dispone che le Parti stabiliscano procedure di conciliazione per dare adeguata soluzione a situazioni di valori tra loro contrastanti, considerati patrimonio culturale da parte di comunità diverse;

- con l'articolo 9 le Parti si impegnano a promuovere il rispetto dell'integrità del patrimonio culturale, assicurando che di fronte a eventuali mutamenti vi sia la piena comprensione dei valori culturali coinvolti;

- con l'articolo 10 le Parti si impegnano a promuovere e attuare il potenziale del patrimonio culturale come fattore di sviluppo economico sostenibile;

- la parte III (articoli 11-14) disciplina le forme di gestione e di responsabilità condivisa del patrimonio culturale, da parte delle istituzioni pubbliche e della società civile. In particolare, l'articolo 13 (Patrimonio culturale e conoscenza) favorisce la correlazione tra il patrimonio culturale, il settore dell'istruzione e quello della formazione, e prevede una pluralità di azioni che le Parti si impegnano a porre in essere;

- la parte IV (articoli 15-17) è dedicata ai meccanismi di controllo e di cooperazione in relazione al patrimonio culturale, mentre la parte V (articoli 18-23) reca le clausole finali della Convenzione;

considerato che il disegno di legge prevede misure concrete solo per le azioni di cui all'articolo 13 della Convenzione, ritenendo gli altri aspetti già sufficientemente coperti dalla normativa nazionale vigente e dalle dotazioni di bilancio esistenti. In tal senso, l'articolo 3 del disegno di legge autorizza la spesa di un milione di euro annui per l'attuazione delle finalità previste dall'articolo 13 della Convenzione, al fine di favorire la correlazione tra il patrimonio culturale, il settore dell'istruzione e quello della formazione, rinviando ad un successivo decreto ministeriale per l'individuazione delle azioni concrete, quali per esempio borse di studio o premi alle scuole per il miglioramento dell'offerta formativa nel campo del patrimonio culturale;

valutato che non sussistono profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con la seguente osservazione:

si auspica che, per quanto riguarda gli altri impegni discendenti dalla Convenzione di Faro, oltre a quelli di cui all'articolo 13 della stessa Convenzione, lo Stato disponga di sufficienti risorse funzionali e di bilancio a legislazione vigente.

Alessandro Maran